

Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno

dell'11 giugno 2010 (Stato 1° dicembre 2013)

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 1975¹ sulla
navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione 2010-I-8 della Commissione centrale per
la navigazione sul Reno,

ordina:

Art. 1

Il regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, nel tenore approvato dalla Commissione centrale per la navigazione sul Reno il 2 giugno 2010², è messo in vigore con effetto dal 1° luglio 2011 per il tratto del Reno compreso tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea.

Art. 2

¹ Il Cantone di Basilea Città, rappresentato dai Porti Renani Svizzeri, è incaricato dell'esecuzione del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.

² L'Ufficio federale dei trasporti è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 1.02.

Art. 3

Per l'attività dei Porti Renani Svizzeri, è applicabile il regolamento relativo agli emolumenti.

RU **2010** 3403

¹ RS **747.201**

² RS **747.224.121**. Questo R non è pubblicato nella RU (vedi RU **2011** 3653 3655, **2012** 703 7155 e **2013** 743). Può essere consultato gratuitamente all'Ufficio federale dei trasporti, Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen, o scaricato dal sito www.bav.admin.ch. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 4

Sono abrogati il regolamento del 31 maggio 2007³ concernente le patenti per la navigazione sul Reno, l'ordinanza del DATEC del 19 settembre 2007⁴ sulla messa in vigore del regolamento concernente le patenti per la navigazione sul Reno, il regolamento del 25 novembre 2004⁵ concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri e l'ordinanza del DATEC del 14 febbraio 2005⁶ sulla messa in vigore del regolamento concernente il personale addetto alla sicurezza nella navigazione per passeggeri.

Art. 5

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2011.

³ [RU 2007 5045, 2008 4083, 2009 3561, 2010 589]

⁴ [RU 2007 5045]

⁵ [RU 2005 1829]

⁶ [RU 2005 1831, 2007 7069 n. 1 7]